



IT2060506 BELVISO BARBELLINO PIANO DI GESTIONE

Norme di Attuazione

2010-2018



Regione Lombardia

**Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PS 20100002 R 2007 – 2013 Direzione Generale Agricoltura**

**Misura 323 sottomisura A- Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: Formazione Piani di gestione
Siti Natura 2000"**



**ZPS IT2060506
BELVISO BARBELLINO
NORME DI ATTUAZIONE
2010-2018**



RegioneLombardia

**Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PS 20100002 R 2007 – 2013 Direzione Generale Agricoltura**

**Misura 323 sottomisura A- Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale:
Formazione Piani di gestione Siti Natura 2000"**

INDICE

ART. 1. – Obiettivi _____	1
ART. 2. – Ambito di applicazione e durata del progetto di gestione _____	1
ART. 3. – Soggetti attuatori del piano _____	1
Capo I – Divieti, obblighi _____	1
ART. 4. – Misure minime di conservazione _____	2
Comma 1 - Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo _____	2
Comma 1 - Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per le tipologie di ZPS ricadenti in: Ambienti aperti alpini e Ambienti forestali alp _____	5
ART. 5. – Sentieristica _____	8
ART. 6. – Piccola fauna, flora e vegetazione spontanea _____	8
Capo II – Valutazione di incidenza _____	9
Art. 7. – Premessa e definizioni _____	9
Art. 8. – Ambito di applicazione _____	10
Comma 1 - Aree interne al territorio della ZPS _____	11
Comma 2 - Aree esterne al territorio della ZPS _____	11
Art. 9. – Criteri per l'esclusione _____	12
Comma 1 – Interventi esclusi _____	12
Comma 2 – Modalità e procedura per l'esclusione _____	14
Art. 10. – Criteri per l'applicazione della procedura semplificata _____	15
Comma 1 – Interventi da sottoporre a procedura semplificata _____	15
Comma 2 – Modalità e procedura per la procedura semplificata _____	17
Art. 11. – procedura per la Valutazione d'Incidenza _____	18
Comma 1 – Progetti _____	18
Comma 2 – Piani _____	19
Comma 3 – Contenuti minimi dello Studio di Incidenza _____	19
Capo III – Regolamentazioni _____	23
ART. 12. – Attività venatoria _____	23
ART. 13. – Scialpinismo _____	23
Art. 14. – Sorvolo velivoli _____	23
Allegato A - modello di dichiarazione di esclusione _____	25
Allegato B - modello di dichiarazione di non incidenza significativa _____	25
Allegato C - modello di Notifica obbligatoria _____	25
Allegato D – Carta dei sentieri e della viabilità _____	25
Allegato D – Aree a scialpinismo regolamentato _____	25

ART. 1. – OBIETTIVI

Coerentemente con quanto previsto dall'Art. 6 della Direttiva Habitat e dalla Deliberazione n. VII/14106 del 08.08.2003 della Regione Lombardia, le finalità generali del Piano di Gestione della ZPS IT2060506 Belviso Barbellino è quello di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione dalla ZPS, pure in presenza di attività umane.

Gli obiettivi strategici generali che il Piano si prefigge sono:

Mantenimento dell'ecosistema di alta quota, mediante un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione compatibile delle attività di pascolo, allo sfruttamento delle risorse idriche a fini idroelettrici e alla fruizione escursionistica e venatoria.

Le finalità generali del Piano di Gestione si realizzano mediante azioni volte al raggiungimento di 6 obiettivi specifici, di seguito sintetizzati:

- mantenimento delle aree aperte cacuminali (prati da fieno, praterie alpine);
- limitazioni all'avanzamento della fascia arbustiva lungo i versanti con interventi mirati e localizzati;
- mantenimento e incentivazione di un sistema di pascolo compatibile con la conservazione del sito;
- regolamentazione del turismo sportivo ed escursionistico verso una fruizione sostenibile del sito;
- monitoraggio del regime idrico;
- monitoraggio dell'evoluzione naturale delle biocenosi;
- sensibilizzazione sugli obiettivi di conservazione del sito e sul ruolo della rete Natura 2000.

ART. 2. – AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PROGETTO DI GESTIONE

L'ambito di applicazione del Piano di Gestione è il territorio del sito ZPS IT2060506 Belviso Barbellino", la cui superficie rientra nel territorio comunale di Valbondione. L'area è perimetrata dalla cartografia del formulario standard relativo alla ZPS.

Il sito è in gestione alla Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso – Barbellino (DGR 1701/2006).

Il Piano di Gestione ha validità dalla data della sua approvazione fino al 2018, resta comunque in vigore sino alla revisione o approvazione del successivo Piano di Gestione.

ART. 3. – SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO

Soggetto attuatore del Piano è L'azienda Faunistico Venatoria Valbelviso - Barbellino, Ente gestore del sito, attraverso la realizzazione diretta degli interventi previsti dal Piano, il coordinamento dell'operato degli altri Enti pubblici o privati, il controllo dei risultati degli interventi.

CAPO I – DIVIETI, OBBLIGHI

ART. 4. – MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto 184 del 17 ottobre 2007 ha definito i "Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPS. Con DGR n 8/6648 del 20 febbraio 2008, la Regione Lombardia accoglieva ed ampliava i criteri minimi, ministeriali, e ne apportava successive modifiche con le DGR 8/7884 del 23 luglio 2008 e DGR 8/9275 del 8 aprile 2009. I divieti relativi all'attività venatoria sono stati recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17.

Il sito pertanto dovrà attenersi a tutte le misure minime individuate per tutte le ZPS, e alle misure minime individuate per le tipologie ambientali in cui è stato incluso: "ambienti aperti alpini" e "ambienti forestali alpini".

Pertanto, alla stesura delle presenti NTA, sono vigenti i seguenti divieti e obblighi istituiti dalla normativa regionale, applicabili al Sito.

Comma 1 - Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo

Divieti:

- effettuazione della **preapertura dell'attività venatoria**, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- **esercizio dell'attività venatoria in deroga** ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- **utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide**, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, anche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- **effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio**, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- **abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca** (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di **addestramento di cani da caccia** prima del 10 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- **costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani** e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

- **distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;**
- **realizzazione di nuovi impianti eolici**, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- **realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci**, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- **apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti**, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- **svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade**, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso

agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

- **eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario** con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- **eliminazione dei terrazzamenti esistenti**, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- **esecuzione di livellamenti non autorizzati** dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- **conversione della superficie a pascolo** permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- **bruciatura delle stoppie e delle paglie**, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

Obblighi

- messa in sicurezza, rispetto al **rischio di elettrocuzione** e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (***set-aside***) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, **garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale**, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal

piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- **monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche** protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Attività da promuovere e incentivare:

- la **repressione del bracconaggio**;
- la **rimozione dei cavi sospesi** di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- **l'informazione e la sensibilizzazione** della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- **l'agricoltura biologica e integrata** con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- **le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali**;
- **il ripristino di habitat naturali** quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- **il mantenimento delle stoppie e delle paglie**, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Comma 1 - Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per le tipologie di ZPS ricadenti in: Ambienti aperti alpini e Ambienti forestali alp

Divieti:

- presso i valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata **l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti**;
- è vietata la **realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale** e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso

idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);

- le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono **vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero**;
- in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è **vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi**;
- **i siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti**;
- presso i rifugi alpini, è **vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi** e di tutti gli altri animali selvatici;
- per finalità turistico-sportive è **vietato l'utilizzo di elicottero**;
- è vietato **l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade**, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- è vietata **la realizzazione di nuove strade permanenti** e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- è vietata **l'attività di rimboschimento su pascoli**, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- è vietata **la distruzione dei formicai** (come già previsto dalla regolamentazione forestale);
- **le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero**;

Obblighi:

- in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è **obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi**;
- **gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi** e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;

- è obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.

Ulteriori disposizioni

- Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una **presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti**, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.
- **I piani di gestione devono:**
 - perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
 - regolamentare l'attività di escursionismo e le attività sportive;
 - regolamentare la manutenzione delle aree ad arbusteto, in particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugo, in funzione delle esigenze delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
 - perseguire, a fini faunistici: – l'incremento di essenze da frutto selvatiche; – la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo; – la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;
 - disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
 - prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;
 - prevedere il ripristino delle piste forestali e delle altre infrastrutture forestali temporanee, ai sensi della normativa già vigente;
 - indicare la necessità di ridurre la stagione silvana, ai sensi della normativa vigente e del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, al fine di tutelare la nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, con l'inclusione del periodo delle parate nuziali nelle arene di canto di Fagiano di monte e Gallo cedrone; in assenza di piano di gestione e di pianificazione forestale che abbia avuto valutazione di incidenza positiva, i tagli sono soggetti a valutazione di incidenza con riferimento alla regolamentazione vigente ed alle indicazioni fornite nelle Tabelle A e B;
 - regolamentare le attività forestali con particolare riferimento all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime da rilasciare o riprese massime, alla durata della stagione silvana, ai tagli intercalari;

Attività da favorire:

- il **mantenimento delle attività agrosilvopastorali** estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- il **mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo**;
- la **pastorizia**, evitando il sovrapascolo;
- **misure di conservazione attiva di prati**, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- **l'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri** di media montagna;
- la **manutenzione**, senza rifacimento totale, **dei muretti a secco** e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- la **conservazione del sottobosco**;
- la **conservazione delle specie autoctone**, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità ed individuate dalla normativa regionale;
- **attività agrosilvopastorali** in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione all'interno del bosco di **prati** anche di medio/piccola estensione, di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento di una presenza adeguata di **piante morte, annose o deperienti**, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (come già previsto dalla regolamentazione forestale);
- il mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- misure di **conservazione attiva di prati**, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali.

ART. 5. – SENTIERISTICA

E' vietata la realizzazione di nuovi sentieri. I sentieri esistenti sono riportati in allegato come "Carta dei sentieri e delle viabilità".

ART. 6. –PICCOLA FAUNA, FLORA E VEGETAZIONE SPONTANEA

La tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, è disciplinata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 - n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".

A tale normativa si rimanda per la definizione dei termini per la cattura e raccolta regolamentata e in merito alle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge.

CAPO II – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ART. 7. – PREMESSA E DEFINIZIONI

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti Rete NATURA 2000 per verificarne gli eventuali effetti, diretti e/o indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato Sito.

Lo studio di incidenza e la valutazione della medesima sono regolamentate da una serie di atti, di seguito elencati:

- art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
- art. 6, comma 2 e comma 6 bis, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.
- Allegato D della D.G.R. n. 7/14106 08.08.2003
- D.G.R. n. 8/4197 del 28.02.2007.

A livello regionale lombardo, la normativa per quanto concerne la Valutazione di Incidenza nei SIC e nelle ZPS fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" che determina la prassi procedurale e la redazione dello studio e del processo di valutazione mediante l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione contenente le "Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza"; e l'allegato D, contenente "Contenuti minimi della relazione di incidenza". Questa delibera è stata parzialmente modificata dalla Delibera n.8/3798 del 13 dicembre 2006 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti".

Come da D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, con i termini di:

- **incidenza significativa** si intende la probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un sito di Rete Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalla particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;
- **incidenza negativa** si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;
- **incidenza positiva** si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto

degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;

- **valutazione d'incidenza positiva** si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa);
- **valutazione d'incidenza negativa** si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

La procedura per la valutazione di incidenza è strutturata in livelli, come emerge dai documenti della Commissione:

- **Livello I: Screening** - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze.
- **Livello II: Valutazione appropriata** - Considerazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
- **Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative** - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.
- **Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa** - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto.

ART. 8. – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza interessa tutti gli interventi che possono arrecare eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), indipendentemente dalla distanza dai Siti.

Questo concetto è espresso dall'art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.: "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi." Il concetto è espresso anche nel documento "La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida

all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE". Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Lussemburgo, 2000, Comunità Europee: "Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso".

Sono da sottoporre, a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza:

- gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio: realizzazione di infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
- gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio: realizzazione di insediamenti produttivi o ricettivi, attività industriali o estrattive);
- gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio: sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).

Ambiti di applicazione per il sito ZPS IT2060506 BELVISO BARBELLINO:

Comma 1 - Aree interne al territorio della ZPS

- a) Sono escluse da valutazione di incidenza tutte le opere/progetti previste dall'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, ovvero " *...omissis ... gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis ... a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000*", secondo i criteri espressi all'art. 9
- b) Sono soggette a procedura semplificata, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, tutte le opere/progetti che rientrano nei Criteri definiti all'art. 10.
- c) Sono soggetti a valutazione di incidenza tutte le opere/progetti, secondo i criteri espressi all'art. 11.

Comma 2 - Aree esterne al territorio della ZPS

Per area esterna alla ZPS si intende un *buffer* di 500 m dai confini della ZPS o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica e che NON ricadono in altri siti Natura 2000.

- a) Sono escluse dalla procedura di Valutazione d'incidenza, tutte le opere/progetti che rientrano nei Criteri definiti all'art. 9 e 10.
- b) Sono escluse dalla procedura di Valutazione d'incidenza le opere che rientrano in quanto previsto dall'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, ovvero " ... *omissis* ... *gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis* ... a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000".
- c) Obbligo di notifica. I proponenti di qualsiasi opera/progetto che interessa le aree esterne alla ZPS, ma comprese in un intorno di 500 m esterno ai confini della ZPS o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica (indicate nella Rete Ecologica Regionale), hanno l'obbligo di notifica, cioè informare l'Ente Gestore del sito, il quale valuterà l'opportunità di richiedere lo studio e relativa valutazione di incidenza dell'opera/progetto sul Sito.

ART. 9. – CRITERI PER L'ESCLUSIONE

Criteri per l'esclusione ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis e dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i

Di seguito vengono definiti i criteri per l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, in particolare, i casi di **esclusione** dalla procedura di Valutazione di Incidenza;

Comma 1 – Interventi esclusi

- a) Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.
- b) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
- c) Per gli interventi di cui ai precedenti punti, la dichiarazione di esclusione di cui all'allegato alle presenti Norme di Attuazione,

trasmessa all'Ente Gestore, potrà attestare l'appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione del sito e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza:

"... omissis ... gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, ...omissis ... a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui SIC o pSIC. Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000".

- e) Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1 della D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018:

"... omissis ... alle Z.P.S. classificate si applica la disciplina di cui agli allegati "B-C-D" alla D.G.R. 08.08.2003, n. 7/14106".

Tabella1 – Elenco non esaustivo di casi esclusi dalla procedura

INTERVENTI	DESCRIZIONE
Opere interne	1. Tutte le opere interne, di qualsiasi entità e destinazione d'uso
Manutenzione ordinaria	1. intonaci, rivestimenti, isolamenti termici.
	2. sistemazione dei camini esistenti;
	3. qualsiasi intervento in facciata di edifici esistenti che non comporti aumenti di volume e/o di superficie, compreso la sostituzione delle ante, tapparelle, infissi, porte eccetera;
	4. manutenzione degli spazi che circondano gli edifici a condizione che siano a ridosso delle mura perimetrali;
	5. manutenzione dei viali di accesso attraverso la sistemazione del fondo per renderli percorribili;
Manutenzione straordinaria	1. Interventi in cui non sono previsti aumento di volume e/o di superficie e/o della sagoma;
	2. scavi e riporti di entità limitata in aderenza dei fabbricati volti al risanamento, e alla sola sistemazione esterna, quali opere di drenaggio per la raccolta delle acque piovane superficiali e provenienti dal tetto per evitare infiltrazioni e fenomeni di umidità per ruscellamento o per risalita capillare;
	3. manutenzione straordinaria di strade e sentieri anche con riporti di materiale purché delle stesse caratteristiche dell'esistente e che non comporti modifica del tracciato o suo ampliamento;

INTERVENTI	DESCRIZIONE
	4. la realizzazione di modeste opere di regolazione delle acque piovane purché non comportino trasformazione del territorio ma siano in funzione di raccogliere le acque attraverso cunette laterali, canalette trasversali e caditoie, queste ultime solo qualora la condotta principale già esista;
	5. sola e semplice ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito.
Interventi di restauro o risanamento conservativo	Interventi in cui non sono previsti aumento di volume e/o di superficie e/o della sagoma.
Interventi di ristrutturazione edilizia	Interventi in cui non sono previsti aumento di volume e/o di superficie e/o della sagoma;
Viabilità interna agli edifici	a. Segnaletica stradale orizzontale e verticale, pubblica e di interesse pubblico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e qualora posizionata/e su strade esistenti o a lato delle stesse, con esclusione della cartellonistica pubblicitaria.
	b. Bacheche pubbliche o di interesse pubblico qualora collocate all'interno dei Centri abitati o su spazi pubblici a lato di strade esistenti.
	c. Sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
	d. Manutenzione di strade e sentieri attraverso la chiusura di buche e la sistemazione del fondo per rendere le stesse percorribili.
Manutenzioni e Pulizia di canali, fossi e piccoli corsi d'acqua	A condizione che non vi sia significativa sottrazione e alterazione di habitat;
Casi particolari	Comunicazione successiva entro 15 (quindici) giorni dall'evento, corredata da documentazione nella quale si dimostri la pericolosità e l'urgenza ad intervenire e nella quale si relazioni sulle opere eseguite per interventi necessari per la sicurezza e/o l'incolumità delle persone, (a seguito di un temporale, di incidenti, di dissesti idrogeologici, frane, smottamenti eccetera).

Comma 2 – Modalità e procedura per l'esclusione

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente Gestore istanza su apposito modello (**dichiarazione di esclusione**) disponibile presso gli uffici dei singoli comuni, scaricabile dal sito dell'Ente Gestore e riportato in allegato alle presenti Norme di Attuazione, con allegata una relazione descrittiva del tipo di opere da eseguire, ancorché sintetica ma al tempo stesso esaustiva dell'intervento, una rappresentazione cartografica con localizzazione degli interventi (almeno su base CTR 1:10.000) e adeguata documentazione fotografica.

Entro **30 giorni** dalla ricezione della documentazione, l'Ente gestore può respingere l'autovalutazione e/o richiedere, **una sola volta**, le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito.

Entro il termine di **60 giorni** dalla ricezione della documentazione (art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), l'Ente Gestore, con apposito provvedimento prende atto dell'autovalutazione, oppure richiede l'attivazione della procedura semplificata, ovvero assoggettare l'intervento a procedura di valutazione ordinaria.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

ART. 10. – CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Criteri per l'applicazione della procedura semplificata per interventi di limitata entità ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis e dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i.

Di seguito vengono definiti i criteri per l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, i casi da sottoporre a **procedura semplificata** di Valutazione di Incidenza.

Comma 1 – Interventi da sottoporre a procedura semplificata

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 che testualmente recita: *"... omissis ... gli enti gestori dei siti possono prevedere e disciplinare procedure semplificate, per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite dall'ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del sito", inoltre ... omissis ... "l'ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento", richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.*

Tabella 2 – Elenco non esaustivo di casi soggetti a procedura semplificata

INTERVENTI	DESCRIZIONE
RESTAURO – RISANAMENTO CONSERVATIVO - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI E LORO SPAZI ACCESSORI	Limitatamente a edifici residenziali e a condizione che non comportino aumenti di superficie o di volume superiori al 20% del preesistente, con calcolo riferito all'intero complesso edilizio e per una sola volta.

INTERVENTI	DESCRIZIONE
AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOCALI ACCESSORI AGLI STESSI	Limitatamente a edifici aventi le seguenti destinazioni: caseifici, fienili, rimesse di mezzi agricoli, stalle, scuderie e ovili, attività legate al mantenimento del territorio e a condizione che: l'ampliamento sia in funzione di un adeguamento igienico sanitario contenuto del 20% del volume o della superficie preesistenti.
INTERVENTI EDILIZI ALL'INTERNO DEI CENTRI EDIFICATI	Interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all'interno dei centri edificati, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali, ovvero per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti ad esso interclusi, previa dichiarazione del Comune.
PICCOLI FABBRICATI E/O TETTOIE – DEPOSITI PER IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESA LA POSA DELLE RELATIVE CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO INTERRATE	A condizione che: il volume non superi indicativamente mc. 60 circa; la superficie planimetrica non superi indicativamente mq. 20, abbiano le seguenti utilizzazioni: depositi per impianti tecnologici (gas, acqua, energia elettrica), latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione con esclusione di qualsiasi forma destinata all'uso abitativo, anche temporaneo e provvisorio; gli scavi per la posa delle condotte interrato non dovranno indicativamente superare i mc. 50.
SCAVI E MANUFATTI	A condizione che non vi sia perdita di habitat: realizzazione di brevi tratti di condotte interrato per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche, cisterne di accumulo eccetera; nuovi manufatti e accessori agli edifici quali muretti, recinzioni, percorsi e nuove pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari ad uso domestico.
VIABILITÀ E SENTIERISTICA	Interventi su strade e sentieri che comportino la realizzazione di nuovi tratti di muratura, realizzazione di tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica; limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria; rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di calcestruzzo; interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie vegetali autoctone.

INTERVENTI	DESCRIZIONE
INTERVENTI AGRONOMICO-FORESTALI	realizzazione di staccionate in legno e di muri a secco; realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione; realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone; realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore a mq 500; interventi di gestione forestale conformi alle Norme Forestali Regionali; utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale e/o pascolo, etc. con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza; impianti di gru a cavo provvisori per l'esbosco di prodotti forestali; interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco; interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
ALTRI INTERVENTI	piccole sistemazioni di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna; impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni; manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili; sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici; interventi di manutenzione ad opere di regimazione idraulica già esistenti; interventi di manutenzione di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti; scavi per sondaggi geognostici e simili; prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica; manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica.

Comma 2 – Modalità e procedura per la procedura semplificata

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente Gestore istanza su apposito modello (**dichiarazione di non incidenza significativa**) disponibile presso gli uffici dei singoli comuni, scaricabile dal sito dell'Ente Gestore e riportato in allegato alle presenti Norme di Attuazione, con allegata una relazione con descrizione, ancorché sintetica ma esaustiva dell'intervento, la localizzazione cartografica dell'intervento (almeno su base CTR 1:10.000), oltre ad una adeguata documentazione fotografica dell'area di intervento.

Entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente gestore, con apposito provvedimento, può respingere l'autovalutazione e/o

richiedere, **una sola volta**, le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, oppure richiedere la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione Ordinaria.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore del sito.

Entro il termine di **60** giorni dalla ricezione della documentazione (art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), l'Ente Gestore con apposito provvedimento prende atto dell'autovalutazione impartendo, se necessario, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Tabella 3 - Sintesi delle diverse possibilità di applicazione delle due procedure

Tipologia di opera	Aree interne al territorio della ZPS	Aree esterne al territorio della ZPS, comprese in un <i>buffer</i> di 500 m dai confini della ZPS o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica
Opere elencate in art. 9	Esclusione da procedura di valutazione di incidenza (presentazione alla Provincia di modulo con autovalutazione)	Esclusione da procedura di valutazione di incidenza (presentazione alla Provincia di modulo con autovalutazione)
Opere elencate in art. 10	Procedura semplificata (presentazione alla Provincia di dichiarazione di non incidenza significativa)	Esclusione da procedura di valutazione di incidenza (presentazione alla Provincia di modulo con autovalutazione)
Altre opere o progetti	Valutazione di incidenza	Obbligo di informazione dell'Ente Gestore della ZPS

ART. 11. –PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Comma 1 – Progetti

Secondo la procedura individuata dalla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016, il proponente deve presentare il progetto definitivo corredato di istanza e di studio di incidenza all'Ente Gestore del sito.

L'Ente Gestore, valutato lo studio, si esprimerà in merito mediante atto nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, entro **60** giorni dalla ricezione della relazione.

L'Ente gestore potrà richiedere integrazioni **una sola volta**, il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

Con la D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 3798, sono state aggiunte le seguenti integrazioni procedurali che determinano attività o acquisizione di competenze da parte degli enti gestori dei siti: "Qualora gli interventi siano proposti dallo stesso ente gestore del sito, la valutazione di incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Provincia o, nel caso in cui l'ente gestore sia la Provincia stessa, della Regione" (art. 6, co. 5 bis – dell'All. C D.G.R. 14016/8.8.2003).

Comma 2 – Piani

Ai sensi della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e successive modificazioni, gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale o comunale, alla Regione Lombardia, DG Qualità dell'Ambiente, che mediante istruttoria valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

In base all'art. 3 della D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 3798, all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 interessato dalla pianificazione è in tal senso richiesto parere obbligatorio.

L'Ente gestore potrà richiedere integrazioni una sola volta, il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

Comma 3 – Contenuti minimi dello Studio di Incidenza

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/97. Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

La Regione Lombardia, nell'allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 di recepimento delle Direttive europee e dei provvedimenti conseguenti, riporta come contenuti minimi dello studio per la Valutazione di Incidenza dei piani:

- elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area;
- descrizione qualitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche

tramite un'analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe;

- esplicitazione degli interventi di trasformazione previsti e delle eventuali ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici;
- illustrazione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione;
- indicazione delle eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo.

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative.

In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 9).

Se l'ubicazione dell'intervento o degli interventi previsti o le sue/loro ricadute interessano habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Lo Studio di Incidenza deve essere inoltre redatto secondo quanto previsto:

- dal documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE",
- dal documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE";
- dal "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".

Di seguito viene indicato un indice di riferimento per la stesura dello **Studio per la Valutazione di Incidenza**.

1.	IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO
2.	LIVELLO I: <i>SCREENING</i>
2.1.	Denominazione del Piano/Progetto
2.2.	Descrizione del Piano/Progetto
2.2.1	Localizzazione del Piano/Progetto
2.2.2	Opere realizzate
2.3.	Descrizione dei Siti Natura 2000
2.3.1.	Identificazione dei Siti
2.3.2.	Habitat
2.3.3.	Specie

2.3.4.	Caratteristiche dei Siti
2.4.	Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti
2.5.	Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti
2.6.	Valutazione della significatività dell'incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello <i>screening</i>
3.	LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA
3.1.	Obiettivi di conservazione dei Siti
3.2.	Inquadramento territoriale
3.3.	Habitat
3.4.	Fauna
3.5.	Ecosistemi
3.6.	Valutazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti
3.6.1	Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti
	<i>Per quanto riguarda i Progetti:</i>
3.6.2	<i>Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti</i>
3.6.2.1.	<i>Dimensioni dell'area di Progetto</i>
3.6.2.2.	<i>Distanza dal Sito o occupazione di superficie dello stesso</i>
3.6.2.3.	<i>Fabbisogno in termini di risorse</i>
3.6.2.4.	<i>Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)</i>
3.6.2.5.	<i>Dimensioni degli interventi</i>
3.6.2.6.	<i>Esigenze di trasporto</i>
3.6.2.7.	<i>Durata della fase di edificazione</i>
3.6.2.8.	<i>Riduzione dell'area, perturbazione e frammentazione degli habitat</i>
3.6.2.9.	<i>Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie</i>
3.6.3	<i>Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell'Intervento sui Siti</i>
3.6.3.1.	<i>Riduzione, perturbazione e frammentazione dell'area degli habitat</i>
3.6.3.2.	<i>Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie</i>
3.6.3.3.	<i>Frammentazione della continuità ecologica</i>
3.6.3.4.	<i>Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione</i>
3.6.4	<i>Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti complessivamente</i>
3.7.	Descrizione delle misure di mitigazione
3.8.	Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto
4.	LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE
4.1.	Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto
4.2.	Identificazione e valutazione di soluzioni alternative
4.3.	Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al Piano/Progetto
5.	LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA
5.1.	Identificazione delle misure di compensazione
5.2.	Valutazione delle misure di compensazione
5.3.	Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa
5.4	Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine

Nell'ambito del presente Piano si ritiene che lo studio debba essere esplicitamente richiesto per le seguenti tipologie di interventi (non esaustive):

- tutti i tipi di intervento che comportino mutamenti nella destinazione d'uso dei suoli;
- gli interventi di gestione mediante il fuoco (pirodiserbo);
- i lavori di sbancamento e di sistemazione spondale e di intervento in alveo, con particolare attenzione alle barre fluviali e alle isole sabbiose;
- i Piani di Assestamento Forestale. Inoltre, tagli e le altre attività selvicolturali, anche qualora eseguiti in conformità a quanto previsto dai Piani di Assestamento, sono sottoposti alla valutazione di incidenza qualora interessino habitat forestali di cui all'allegato I Direttiva 43/92/EEC. È requisito essenziale che: durante le attività selvicolturali si prenda ogni precauzione al fine di evitare di danneggiare le zone umide e i corsi d'acqua; Le attività selvicolturali, in particolare l'esbosco, siano svolte con modalità tali da non pregiudicare la composizione della flora erbacea nemorale;
- le attività legate alla fruizione non preventivamente valutate e non comprese in piani adeguatamente predisposti dall'Ente Gestore (campeggi liberi o organizzati, manifestazioni folcloristiche, ecc.). Le manifestazioni sportive;
- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione è sottoposta a valutazione di incidenza. È comunque da sottoporre ad obbligo la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione, di tali elettrodotti e linee aeree di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- i progetti di recupero ambientale, in particolare se comportano escavazione e movimentazione di inerti, con preventiva indagine idrogeologica di dettaglio;
- le opere di manutenzione straordinaria di edifici rurali e storici, con presenza di rifugi riproduttivi o di ibernazione di specie di Chiroterti di interesse comunitario. In tal caso l'autorizzazione all'esecuzione richiederà l'adozione di misure di salvaguardia dei soggetti (tempistica dei lavori, utilizzo di prodotti di trattamento/verniciatura non tossici e privi di solventi sintetici) ed eventualmente dei siti (salvaguardia delle vie di accesso; isolamento interamente o in parte di locali, sottotetti o cantine).

Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili:

- scienze agrarie;
- scienze ambientali;
- scienze biologiche;
- scienze forestali;
- scienze geologiche;
- scienze naturali.

In casi particolari, è facoltà dell'Ente Gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto.

Nelle condizioni ambientali particolarmente sensibili soprattutto in relazione alla presenza di corpi idrici e della vegetazione (e della fauna che ne dipende) si giudica opportuno che l'Ente Gestore richieda, al proponente, la supervisione, da parte di un tecnico qualificato (laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente), per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti a Valutazione di Incidenza.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONI

ART. 12. – ATTIVITÀ VENATORIA

L'attività è consentita e regolamentata secondo la normativa vigente (LN 157/92 e LR 26/93). Nel territorio del sito, le viscere degli animali abbattuti devono essere occultate e non direttamente e immediatamente disponibili per la fauna selvatica.

ART. 13. – SCIALPINISMO

L'attività è consentita, ad eccezione delle aree riportate in cartografia in allegato alle presenti NdA nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 31 maggio.

ART. 14. – SORVOLO VELIVOLI

Su tutto il territorio del sito è vietato il sorvolo dei velivoli a scopo turistico, fatto salvo quanto previsto in proposito dalle leggi vigenti sulla disciplina del volo (?), le esigenze di protezione civile, di soccorso, di calamità, di trasporto viveri e materiali per i rifugi, per le malghe e per gli interventi ammessi.

Per le attività di sorvolo consentite, ad esclusione delle attività legate alle esigenze della protezione civile e di soccorso, si richiede notifica all'Ente gestore, mediante apposito modulo (**notifica obbligatoria**).

